

Ordine Avvocati di Gela - Posta Certificata



COA-GL
Anno/N. 2020/2957
Data 31/08/2020 11:14:57
Prot. IN ENTRATA
Class. 06

Da: prot.tribunale.gela@giustiziacert.it
Inviato: venerdì 28 agosto 2020 13:04
A: prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it; prot.procura.gela@giustiziacert.it;
ord.gela@cert.legalmail.it; cc.gela@giustizia.it; prot.gdp.gela@giustiziacert.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 28/08/2020.0001638.U
Allegati: Segnatura.xml; scans_temp_20200828130208_7479.pdf

Visto;
 si pubblichi sul sito web del COA
 si invii agli iscritti con mail ordinaria
 si invii agli iscritti con PEC
Gela, li 5/9/20



TRIBUNALE DI GELA

Presidenza

PROT. N. 1638

Oggetto: linee guida applicative urgenti dell'art. 221 Legge 17.7.2020 n° 77

Il Presidente Vicario rileva preliminarmente che, poiché alla data di entrata in vigore della legge n° 77/2020 i ruoli civili e penali erano già stati formati e verosimilmente erano piuttosto "carichi" per i rinvii effettuati nei mesi precedenti, si è atteso il termine della fase estiva per meglio valutare l'attuale situazione di emergenza sanitaria ed il suo impatto sull'attività giurisdizionale.

L'attuale aumento dei casi, anche in zone come Gela, scarsamente attinta nelle fasi precedenti dall'emergenza sanitaria, pur essendo assolutamente monitorato e sotto controllo, attraverso una interlocuzione quasi giornaliera con l'Autorità Sanitaria, avvenuta anche nel mese di agosto 2020, richiede comunque la massima prudenza e disciplina anche nella fase di ripresa delle attività nel mese di settembre 2020.

Da qui emerge quindi la necessità di adottare misure organizzative idonee, per un verso, a garantire che l'afflusso dell'utenza sia contenuto in limiti che garantiscano la tutela delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID 19 e, nello stesso tempo, capaci di ridurre al minimo indispensabile i rinvii dei processi, soprattutto nel settore civile, maggiormente complesso ed in sofferenza.

Pertanto si provvede in via d'urgenza nel modo seguente

SETTORE CIVILE

Si invitano tutti i Magistrati ad adottare gli strumenti previsti dall'art. 221 L. 77/2020 nella misura più ampia possibile secondo le previsioni della norma (trattazione scritta ,

comunicazione alle parti 30 giorni prima , senza conseguenze se le parti non eccepiscono nulla sul punto; per la trattazione da remoto il giudice deve acquisire il preventivo consenso delle parti ed è necessario che in udienza non sia prevista la partecipazione di soggetti diversi dai procuratori e dalle parti personalmente)

Per le separazioni, la nuova normativa consente di proseguire nella celebrazione delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto con modalità "virtuale" senza comparizione delle parti, evidenziandosi che, in questi casi, la trattazione virtuale contempera sia l'esigenza di tutela della salute delle persone e dell'interesse pubblico al contenimento dell'epidemia in uno con il diritto dei coniugi ad addivenire celermente ad una pronuncia di separazione e divorzio.

Per la trattazione delle cause civili *in praesentia* ove ciò non sia avviabile si dovranno seguire alcune regole generali, soprattutto finalizzati ad evitare qualunque assembramento nei corridoi del Tribunale Civile:

- Non potrà essere trattato più di un processo *in praesentia* ogni 30 minuti (45 minuti in caso di rilevante attività); in proposito si invitano i Collegi a procedere all'emissione dei relativi avvisi alle parti, alle quali verrà comunicato l'orario esatto della trattazione delle cause;
- Ove possibile, quando la presenza delle parti in udienza non sia condizione assolutamente necessaria in questa fase emergenziale, si potrà valutare che la stessa possa essere sostituita da una dichiarazione dalle parti stesse sottoscritta, rimettendo la valutazione della fattibilità in tal senso alle parti e al Giudice procedente ;
- Al fine di consentire di trattare più processi possibili, i giudici sono autorizzati ad iniziare le udienze a partire dalle ore 9.00 e a celebrare udienze straordinarie, previo avviso al Presidente del Tribunale, utilizzando l'Aula Moscato e le Aule più grandi, ove possibile;
- Soltanto ove non sia possibile una trattazione anche straordinaria in sicurezza, i Magistrati possono comunque rinviare i processi, soprattutto con testi, che non possono essere trattati, preferibilmente entro il 31.12.2020, contenendo comunque i rinvii entro il mese di gennaio 2020;
- Le parti e gli avvocati sono invitati a presentarsi in udienza soltanto al momento della trattazione della causa;

- Il verificarsi di assembramenti renderà comunque inevitabile la riduzione del numero dei processi da trattare in presenza, e dovrà essere sorvegliato in modo assoluto dal giudice procedente;
- Restano in vigore le disposizioni emanate in precedenza, in quanto non incompatibili con il presente provvedimento;
- Al fine di favorire la diffusione delle comunicazioni relative alle date e agli orari di rinvio, le cancellerie ove possibile invieranno tempestivamente al COA i ruoli d'udienza con l'indicazione degli orari di trattazione dei processi.

Per le cause previdenziali, si procederà il più possibile con le attuali modalità scritte e da remoto fino al 31.10.2020, avanzando alle parti richiesta di consenso espresso alla trattazione, trattandosi di modalità, quelle da remoto, che hanno incontrato il favore degli Avvocati

Si rappresenta che l'art. 221 comma 8 L. 77/2020 prevede che, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico ai sensi dell'art. 193 c.p.c., il giudice può disporre che il consulente presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, da depositare nel fascicolo telematico.

Si richiama infine in toto l'osservanza dei commi 6 e 7 dell'art. 221 citato.

Per tutte le attività del Settore Civile, da non procrastinare, sarà valutata di volta in volta la possibilità di utilizzare l'Aula Moscato, ove le parti ne facciano richiesta, e comunque le Aule più grandi presenti nel Palazzo di Giustizia, previa richiesta da inoltrare tempestivamente al Presidente Vicario, seguendo in quanto compatibili le direttive già adottate.

SEZIONE PENALE

Sul punto va richiamato il testo dell'art. 221 comma 9 L. 77/2020, che prevede il procrastinarsi della partecipazione a distanza di qualsiasi imputato detenuto nel processo penale, con il consenso delle parti, espresso personalmente dall'imputato o dal suo procuratore speciale; prima dell'udienza il Giudice provvederà a comunicare alle parti l'orario e la data del collegamento.

A tal fine, si indicano le modalità da seguire per acquisire in via preventiva, il consenso delle parti:

- Quanto al difensore, la cancelleria prenderà contatti per le vie brevi e, una volta acquisito il consenso o il dissenso, procederà alla redazione di apposita nota sottoscritta dal cancelliere;
- Quanto all'ufficio del Pubblico Ministero, farà pervenire il suo consenso con la richiesta di convalida e contestuale giudizio direttissimo; sarà cura del Pubblico Ministero acquisire il consenso tramite la Polizia Giudiziaria che ha operato l'arresto;
- Si rappresenta che le medesime regole saranno seguite per il caso di interrogatori di garanzia da svolgersi nei confronti del soggetto ristretto;
- Per il caso in cui non dovesse intervenire il consenso, per questioni di sicurezza si disporrà la traduzione del soggetto ristretto in via eccezionale, valutando comunque l'opportunità di un rinvio.

GIUDICE DI PACE

Per l'Ufficio del Giudice di Pace valgono le stesse modalità di trattazione dei processi civili e penali sopra evidenziate, con la peculiarità che, in ragione della minore rilevanza degli interessi coinvolti, sarà possibile procrastinare le prove testimoniali ove non vi siano interessi coinvolti strettamente incombenti.

Per le cause civili sarà possibile continuare la trattazione con note scritte o trattazione da remoto, acquisendo comunque il consenso ove necessario, secondo il testo dell'art. 221 comma 6 .

Continua ad essere vietata la trattazione in presenza in Aule anguste dei procedimenti, dovendosi utilizzare l'Aula del Giudice di Pace.

Si trasmettono le predette linee guida stante l'urgenza di provvedere prima dell'inizio delle udienze a settembre; si allega estratto dell'art. 221 L. 77/2020

Il Presidente Vicario si riserva espressamente di meglio specificare la portata delle disposizioni alla luce della interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con le Camere Civili e Penali che avverrà quanto prima possibile.

Con le superiori disposizioni si vuole altresì ribadire l'obbligo assoluto di un corretto uso della mascherina all'interno del Palazzo di Giustizia di Gela.


Manda alla Segreteria della Presidenza per le comunicazioni ai Giudici Professionali, alla Procura della Repubblica, ai GOT e ai Giudici di Pace, ai Direttori delle Cancellerie, alla Casa Circondariale di Gela, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Camera Civile ed alla Camera Penale.

Si comunichi alla Corte d'Appello di Caltanissetta e si pubblichi sul sito del Tribunale, provvedendo anche all'inserimento nell'apposita piattaforma.

Gela. 27 8.2021

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Miriam D'Amore



Dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

«Art. 220-bis *Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.* - 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito carico sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

L'articolo 221 è sostituito dal seguente:

«Art. 221 *Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale.* - 1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia

non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga



